

CORECOM CALABRIA

Sintesi riepilogativa dei presupposti di legittimità dei comunicati, in deroga al divieto di comunicazione istituzionale, e della comunicazione attraverso i social personali.

IMPERSONALITA': divieto di uso del LOGO e PATROCINI

Il divieto di comunicazione istituzionale ammette delle deroghe con riferimento ad attività di comunicazione impersonali e indispensabili.

L'utilizzo del logo di per sé esclude il carattere dell'impersonalità e quindi è da evitare, è ammessa invece l'indicazione dell'indirizzo del sito internet. Ciò vale anche nella stampa di inviti, manifesti o locandine di eventi che devono evitare comunque di avere uno scopo propagandistico.

L'Agcom ha sanzionato enti pubblici, anche per la presenza del logo per concessione di patrocinio su locandine diffuse dai terzi patrocinati.

INDISPENSABILITÀ

Il requisito dell'indispensabilità, di fronte al quale può ritenersi ammessa una comunicazione istituzionale, si deve accompagnare a quello dell'impersonalità.

L'indispensabilità è stata letta anche come indifferibilità. Diverse pronunce Agcom contengono sanzioni proprio per la mancanza di detto requisito, così interpretato. Ad esempio, non è stata ritenuta indispensabile una comunicazione inerente a informazioni relative alla presentazione della relazione di fine mandato perché le stesse sono regolarmente pubblicate, quale atto amministrativo inviato alla Corte dei Conti, nell'home page del sito web istituzionale, in ottemperanza a un preciso obbligo di pubblicazione.

COMUNICATI STAMPA

Anche i comunicati stampa, presenti molto spesso sui siti istituzionali, devono essere effettuati in maniera impersonale e devono avere il carattere della indispensabilità per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente.

Per questo sono da evitare, ad esempio, relazioni sul bilancio di fine mandato, anche con riferimento ad attività dello stesso Consiglio regionale, comunque diffuse.

COMUNICAZIONE SUI SITI E SUI SOCIAL DELL'ENTE

Il divieto opera indipendentemente dal mezzo usato, quindi la comunicazione attraverso il sito o attraverso i social soggiace ai medesimi limiti e condizioni della comunicazione compiuta su altri canali di trasmissione, quali volantini, note o manifesti.

COMUNICAZIONE SUI SOCIAL DEI SINGOLI AMMINISTRATORI

Il divieto riguarda le pubbliche amministrazioni non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, ma a precise condizioni. Infatti, in alcuni casi, l'Autorità ha ritenuto imputabile a un Ente pubblico l'attività di comunicazione veicolata attraverso profili social privati di cui sono titolari soggetti istituzionali. È fatto espresso divieto di commistione tra profili istituzionali e personali: non sono ammessi cross-post, link o rimandi dai canali dell'Ente a quelli personali e viceversa, né l'impiego di immagini, testi o materiali tratti dai siti istituzionali.

Ogni contenuto personale che utilizzi risorse o riferimenti istituzionali può essere ricondotto all'Amministrazione e quindi costituire violazione dell'art.9 . In particolare, la comunicazione sui profili personali dev'essere effettuata senza ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza della comunicazione.

È stata disposta l'archiviazione di un procedimento di fronte al seguente caso:

Sindaco uscente che realizza attività di comunicazione attraverso il proprio account personale Facebook e richiamata dall'account della lista che lo sosteneva , che illustrava le attività poste in essere senza alcun richiamo, nemmeno simbolico (assenza, ad esempio, della fascia tricolore, assenza del logo del comune), alla carica rivestita e senza eventuali commistioni tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico-elettorale, come si è potuto evincere attraverso la verifica dell'assenza di collegamenti diretti tra le pagine Facebook in questione e i canali di comunicazione istituzionali dell'Ente. Queste modalità non erano idonee a ricondurre l'attività di comunicazione in questione all'amministrazione comunale di appartenenza e quindi sono state ritenute lecite.

È stata sanzionata, invece, l'attività di comunicazione nel seguente caso:

Sindaco uscente che realizza attività di comunicazione attraverso il proprio account personale Facebook e Instagram, mediante l'illustrazione delle attività poste in essere dall'amministrazione già rappresentata, con elementi di commistione con la carica pubblica rivestita consistenti: nella denominazione dell'account, in cui oltre al nome e cognome appare la parola "sindaco" e la foto della stessa persona con la fascia tricolore; nella correlazione fra il sito del Comune e i profili social del Sindaco, come verificabile accedendo ad link presente sul sito stesso che rinvia al profilo personale.

Nel caso specifico si è ritenuto che il tipo di comunicazione fosse idoneo a ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e quindi a rendere imputabile la comunicazione all'ente. La fattispecie considerata è stata ritenuta priva dei requisiti di impersonalità e di indispensabilità della comunicazione, e si è ravvisato un contenuto meramente propagandistico, riconducibile all'amministrazione.

Oltre che la commistione fra il sito o il profilo personale e il sito o i profili istituzionali dell'ente, gli amministratori uscenti o i consiglieri uscenti devono evitare di usare la mail istituzionale per veicolare i loro messaggi propagandistici o utilizzare i loghi degli enti di appartenenza nelle loro comunicazioni.